



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 225041 del 5 novembre 2015

Oggetto: *Sentenza del Consiglio di Stato – Sez. Seconda – Adunanza del 6 maggio 2015 – Numero affare 07386/2012 - Autorizzazione apertura nuovo punto vendita di tipo esclusivo di quotidiani e periodici – Illegittimità distanze minime*

Per opportuna informazione e diffusione, si porta a conoscenza il contenuto della sentenza del Consiglio di Stato in oggetto, con la quale l'Organo in discorso si è pronunciato in merito ad un ricorso riguardante la concessione dell'autorizzazione da parte di un Comune per l'apertura di un nuovo punto vendita di tipo esclusivo di quotidiani e periodici.

Secondo la parte ricorrente il provvedimento autorizzatorio sarebbe da considerare illegittimo per aver erroneamente applicato il decreto legislativo n. 59 del 2010, anziché la disciplina del decreto legislativo n. 170 del 2001.

Questo, in quanto nei casi di attività commerciali aventi ad oggetto la vendita di quotidiani e periodici l'unica normativa a cui si dovrebbe fare riferimento è ancora quella contenuta nel decreto legislativo n. 170 del 2001, secondo il quale per l'accesso all'attività in parola si ritiene necessaria l'autorizzazione concessa dal Comune competente in base ai piani di localizzazione, redatti conformemente ai criteri indicati nel citato decreto e, per la Regione di riferimento, nella Delibera di Giunta regionale recante i criteri di applicazione della suddetta disciplina, nella quale è stato espressamente previsto che in assenza di piani di localizzazione non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni per i punti di vendita esclusivi.

Le controdeduzioni del Comune interessato, nonché del Ministero referente contestano tale interpretazione, in quanto con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010 è prevista la possibilità di stabilire distanze minime solo se sussistono motivi imperativi di interesse generale, motivi che non possono sussistere per l'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica, attività che quindi deve intendersi liberalizzata.

Premesso quanto sopra, con la sentenza di cui in oggetto l'Organo in questione non ha condiviso l'interpretazione della parte ricorrente rilevando quanto di seguito si riporta.

“Rileva, infatti, la Sezione che i più recenti arresti giurisprudenziali del Consiglio di Stato in subjecta materia hanno chiarito che “competete allo Stato la potestà legislativo in tema di tutela della concorrenza, materia ad esso riservata ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione, con conseguente obbligo di adeguarvisi sia da parte delle regioni a statuto ordinario che di quelle a statuto speciale (Corte Cost., 3 dicembre 2008, n. 411).



Nell'esercizio di tale potestà e in applicazione dei principi di diritto dell'Unione europea sulla libertà di concorrenza è stato emanato il decreto 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che all'articolo 3 dispone che le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, siano svolte liberamente, senza l'obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia.

Non è dubbio che l'attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste sia da annoverare tra le attività comuni aperte alla libera concorrenza previste dal d. lgs. n. 114 del 1998 e che tale attività commerciale non ne sia esclusa è anche provato dal disposto dell'articolo 13 del decreto, che cita espressamente tra le attività commerciali gli esercizi di vendita di giornali e riviste ed esclude per essi solo l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, relative agli orari di apertura e chiusura al pubblico" (Cons. di Stato, Sez. V, 9 aprile 2013, n. 1945 e 2 settembre 2013, n. 4337).

Pertanto, in ragione di quanto precede, l'autorizzazione comunale in favore dell'edicola della contro interessata non può essere considerata illegittima, in quanto le disposizioni restrittive della citata delibera regionale si pongono in contrasto sia con i principi di diritto europeo in materia di libero stabilimento e di concorrenza tra imprese – articolo 49 TFUE – (...) sia con la legge statale – peraltro, emanata successivamente alla stessa delibera -, in quanto interviene su una materia riservata allo Stato ai sensi del precisato articolo 117, comma 2, lettera e) della Costituzione, disponendo, all'art. 3 del decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, che le citate attività siano svolte liberamente, senza l'obbligo di rispettare distanze minime tra esercizi della stessa tipologia.

Orbene, nel caso di specie, stante l'avvenuta liberalizzazione delle attività di distribuzione e vendita di giornali e riviste, avvenuta ai sensi del più volte citato art. 3 del D.L. n. 223 del 2006, la circostanza che il Comune, con la determinazione n. 1/2011 prot. n. 5393 del 24.05.2011, avesse fatto richiamo, nella sua premessa, al D. Lgs. n. 170 del 2001, non risulta di per sé sufficiente a far ritenere viziata per eccesso di potere la predetta determinazione, che ha correttamente ritenuto applicabile la più volte citata normativa in materia di liberalizzazione delle attività commerciali (D.L. n. 223 del 2006, nonché D.Lgs. n. 59 del 2010)".

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)